

EMENDAMENTO RELATIVO AL CONTRASTO DELLA LUDOPATIA

Con il presente emendamento si chiede di modificare le Disposizioni Comuni del PGT nel seguente modo:

- aggiungere nell'elenco di cui all'art. 12.1.4.7 lettera f, la tipologia "sale da giochi d'azzardo").

Pertanto l'**art. 12.1.4.7 delle Disposizioni Comuni** a seguito del presente emendamento viene ad avere la seguente conformazione:

"f) i locali per la raccolta di puntate o scommesse (botteghini del lotto, sale da "Bingo", sale scommesse e simili) nonché le sale da giochi d'azzardo."

- aggiungere tra le tipologie di attività paracommerciali non compatibili con la destinazione residenziale, quelle di cui all'art. 12.1.4.7 lettera f) delle Disposizioni Comuni stesse, così come precedentemente integrate.

Pertanto l'**art. 12.1.1 delle Disposizioni Comuni** a seguito del presente emendamento viene ad avere la seguente conformazione:

"12.1.1 - Residenza (R)

Rispetto alla destinazione residenziale sono sempre compatibili:

- le attività del settore commerciale limitatamente agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (come definiti dal successivo art. 12.1.4.6) e gli esercizi di vicinato (come definiti dal successivo art. 12.1.4.1), qualora ubicati al piano terra e/o al piano interrato e/o seminterrato degli edifici;

- le attività paracommerciali (come definite dal successivo art. 12.1.4.7, ad esclusione della lett. c) ed f), ed all'interno dei NAF ad esclusione anche delle lett. b) d)), a condizione che non producano emissioni gassose, liquide o sonore tali da farle considerare attività insalubri."

- aggiungere tra le tipologie di attività paracommerciali compatibili con la destinazione Terziaria, quelle di cui all'art. 12.1.4.7 lettera f) delle Disposizioni Comuni stesse, così come precedentemente integrate.

Pertanto l'**art. 12.1.3 delle Disposizioni Comuni** a seguito del presente emendamento viene ad avere la seguente conformazione:

"12.1.3 - Terziario (T)

Comprende le attività di produzione di servizi di carattere direzionale, professionale, assistenziale, culturale, artistico, sociale, sportivo, sanitario, centri congressuali, per

convegni, per la formazione e l'aggiornamento professionale, centri fieristici, centri per l'innovazione, e simili. Rispetto alla destinazione del settore terziario sono compatibili le attività del settore commerciale limitatamente agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed agli esercizi di vicinato nonché alle attività paracommerciali (come definite dal successivo art. 12.1.4.7 -limitatamente alle lett. c,) e) ed f))."

- inserire nuovo art. 10.4 relativamente alla distanza minima tra le nuove sale giochi, scommesse e giochi d'azzardo rispetto a insediamenti sensibili (istituti scolastici primari e secondari, strutture sanitarie ospedaliere, strutture sportive, luoghi di culto e residenze per anziani). L'art. è il seguente:

"10.4 - Distanza minima tra nuove sale giochi, scommesse e giochi d'azzardo rispetto a insediamenti sensibili

L'apertura di nuove attività di cui al successivo art. 12.1.4.7 lettera f,) su tutto il territorio comunale, deve rispettare la distanza minima tra tale esercizio e gli insediamenti sensibili (edifici scolastici di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura e riposo, cimiteri, Chiese ed altri luoghi destinati al culto, oratori ed impianti sportivi) pari ad almeno 150 m.

La suddetta misurazione deve essere effettuata dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve."